

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 dicembre 2021, n. 339  
**Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 2 strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

**Presa d'atto della improcedibilità della richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Cavallino a seguito dell'istanza della società "Implantologia Santa Rita S.r.l." di Cavallino (LE).**

**Conferma del parere favorevole espresso con D.D. n. 264/2020 in relazione alle richieste di verifica di compatibilità del Comune di Lecce a seguito delle istanze della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." di Lecce e della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." di Botrugno (LE).**

**Conferma del parere negativo espresso con D.D. n. 264/2020 in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Tricase a seguito dell'istanza della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." di Botrugno (LE).**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 5 (*“Autorizzazioni”*), comma 1 che *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis) 1.6.2. strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale”*;
- all’art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*), che:

“

1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

(...)”.

Il R.R. 31 marzo 2020, n. 5 (*“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”*) prevede:

- all’art. 8 (*“Fabbisogno”*), comma 2 che *“Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni 500.000 abitanti (o frazione superiore a 250.000 abitanti) per ASL. Con provvedimento di giunta regionale potranno essere approvate eventuali modifiche ai fini della determinazione del succitato fabbisogno.”*;

- all’art. 9 (*“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”*), che:

“1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale.

(...)”.

Con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato, *inter alia*:

“

- *di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta:*
  - *dal Comune di Lecce in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede in Lecce alla via Campania n. 5;*
  - *dal Comune di Lecce in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;**con la precisazione che le predette società:*
  - i. *sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegatae all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Lecce;*
  - ii. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dai legali rappresentanti delle predette società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;*
- *conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio dei sopra riportati pareri favorevoli di compatibilità non residua nell'ambito dell'ASL LE fabbisogno regolamentare in relazione alla tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase per la società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28".*

Con ricorso R.G. n. 1605/2020 dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, contro la Regione Puglia nonché contro l'ASL LE, il Comune di Lecce, il Comune di Cavallino, la società "Istituto Santa Chiara S.r.l." e la società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", la società "Implantologia Santa Rita S.r.l." ha chiesto l'annullamento, previa concessione "*di idonee misure cautelari*":

- della nota della Regione Puglia - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità, prot. n. AOO\_183/16733 del 10/11/2020 con la quale è stato espresso parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal SUAP del Comune di Cavallino con riferimento "*all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in struttura specialistica ambulatoriale*" presentata dalla società "Implantologia Santa Rita S.r.l.";

- "*di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale*", ed in particolare:

- a) della nota della Regione Puglia prot. n. AOO\_183/16778 dell'11/11/2020 nella parte in cui conferma le determinazioni assunte con la precedente nota prot. n. AOO\_183/16733;
- b) della nota della Regione Puglia prot. n. AOO\_183/17680 del 03/12/2020 con cui ha respinto l'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla società ricorrente;
- c) della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale della scrivente Sezione, n. 264 del 14/10/2020, con la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità in relazione a n. 2 strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 5/2020 e s.m.i.;
- d) "*nonché ove occorra della nota dell'ASL LE prot. n. 125729 dell'11.09.2020*";
- e) "*ove mai nel frattempo adottati dal Comune di Lecce, dei provvedimenti disponibili l'autorizzazione alla realizzazione, rispettivamente, in favore di Istituto Santa Chiara S.r.l e Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.*";
- f) "*ove mai nel frattempo adottati dalla Regione Puglia, dei provvedimenti disponibili l'autorizzazione all'esercizio, rispettivamente, in favore di Istituto Santa Chiara S.r.l e Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.*".

Con il predetto ricorso, la società Implantologia Santa Rita S.r.l. lamentava di aver presentato istanza al Comune di Cavallino il 21 giugno 2020, per essere autorizzata quale struttura ambulatoriale odontoiatrica

per prestazioni di maggiore invasività, ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e che la Regione avrebbe errato:

- nel non considerare la nota di trasmissione del 22 giugno 2020 del Comune di Cavallino (in assenza di espressa istanza di autorizzazione alla realizzazione come ambulatorio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) quale richiesta di verifica di compatibilità (ex art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017) trasmessa con riferimento all'arco temporale del bimestre dal 16 maggio al 15 luglio 2020;
- nel rilasciare conseguentemente, con Determina Dirigenziale n. 264/2020, n. 2 pareri favorevoli di compatibilità in relazione a n. 2 altre istanze di autorizzazione alla realizzazione, così esaurendo il fabbisogno nell'ASL di Lecce in relazione alle strutture rientranti nella tipologia di che trattasi.

Con Sentenza n. 301/2021 il Tar Puglia, Sezione Seconda, pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 1605/2020 ha statuito che:

*"(...) la domanda della ricorrente del 21 giugno 2020, inoltrata dal Comune alla Regione il successivo 22 giugno 2020, avrebbe dovuto essere considerata dalla Regione ai fini della verifica di compatibilità con riferimento al bimestre 16 maggio 2020 – 15 luglio 2020.*

*4.4) La domanda caducatoria di cui al ricorso principale e ai motivi aggiunti va quindi accolta e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati."*

Con ricorso R.G. 7257/2021 promosso innanzi al Consiglio di Stato contro la "Implantologia Santa Rita S.r.l." e nei confronti della Regione Puglia, la "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." unipersonale ha chiesto l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 301/2021 con cui il Tar Lecce ha accolto il ricorso proposto da Implantologia Santa Rita S.r.l. annullando gli atti impugnati.

Con nota prot. 13990 del 23/07/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data dal Comune di Cavallino alla scrivente Sezione, alla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." ed alla società "Implantologia Santa Rita S.r.l.", nelle more del giudizio di secondo grado, il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del medesimo Comune ha rappresentato quanto segue:

*"Vista la domanda in data 21/06/2020 (...) con la quale il legale rappresentante della soc. Implantologia Santa Rita, con sede in Cavallino alla via Prov.le per Lecce Km 5, chiede il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in struttura di specialistica odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 relativamente allo studio odontoiatrico sito in Cavallino alla via Prov.le per Lecce Km 5;*

*Vista la Legge Regionale n. 9/2017 del 2/5/2017 ed in particolare l'art. 7, comma 2 della stessa;*

*Vista l'attestazione di compatibilità urbanistica dello studio odontoiatrico in questione, rilasciata in data 18/03/2021 prot. 5226 sulla base dei permessi di costruire nn. 127/2010; 672011, 54/2017 e 16/2019;*

*Rilevato che a seguito di istanza di accesso agli atti delle predette pratiche edilizie da parte del legale rappresentante dello Studio dentistico Stefanelli, con sede in Botrugno alla via Roma 28, e successiva nota dello stesso datata 15/06/2021 prot. 11344 è stato appurato che gli interventi di cui ai permessi di costruire sopra richiamati sono stati autorizzati sulla base di una erronea rappresentazione grafica progettuale relativamente alla fascia di rispetto prevista dal Piano Regolatore Generale; circostanza emersa soltanto oggi a seguito del riesame delle pratiche edilizie sollecitato dalla richiamata segnalazione del 15/06/2021;*

*Rilevato che tale attestazione di conformità è stata rilasciata sulla base di una rappresentazione poi dimostratasi erronea;*

*Ritenuto, pertanto, dover revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 – quinquies della Legge 241/1990 la predetta attestazione di conformità urbanistica;*

*Visto l'art. 21-quinquies della Legge 241/1990;*

**REVOCA**

*In autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e per le motivazioni in parte espositiva e che qui si intendono integralmente riportate, la propria precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021 prot. 5226 dello studio odontoiatrico sito in Cavallino via Prov.le per Lecce Km 5, per la realizzazione per trasformazione di una struttura specialistica odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. Puglia n. 9/2017 dell'immobile medesimo di proprietà della soc. Implantologia Santa Rita s.r.l."*

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che:

- con sentenza n. 301/2021 il Tar Puglia, Sezione Seconda, pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 1605/2020 con cui la società "Implantologia Santa Rita S.r.l." ha chiesto, *inter alia*, l'annullamento della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale della scrivente Sezione, n. 264 del 14/10/2020, ha stabilito che "4.4) La domanda caducatoria di cui al ricorso principale e ai motivi aggiunti va quindi accolta e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati.";
- nelle more del giudizio di secondo grado promosso dalla "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." unipersonale, con cui è stato chiesto l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 301/2021 del Tar Lecce, il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Cavallino **ha revocato "in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e per le motivazioni in parte espositiva e che qui si intendono integralmente riportate, la propria precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021 prot. 5226 dello studio odontoiatrico sito in Cavallino via Prov.le per Lecce Km 5, per la realizzazione per trasformazione di una struttura specialistica odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. Puglia n. 9/2017 dell'immobile medesimo di proprietà della soc. Implantologia Santa Rita s.r.l.";**
- l'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che "Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (sottolineatura aggiunta, n.d.r.), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (sottolineatura aggiunta, n.d.r.) ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.";

si propone:

- di prendere atto della sopravvenuta improcedibilità della richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Cavallino (LE) in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società "Implantologia Santa Rita S.r.l." di Cavallino, per effetto dell'intervenuta revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021;
- conseguentemente, di confermare il parere favorevole espresso con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Lecce con note prott. nn. 63616 del 03/06/2020 e 65822 del 09/06/2020 a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presentate, rispettivamente, dalla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede legale in Lecce alla via Campania n. 5 e dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
- di confermare ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 il parere negativo espresso con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase a seguito dell'istanza di autorizzazione

alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "*Definizione procedure specialistica ambulatoriale*" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di prendere atto della sopravvenuta improcedibilità della richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Cavallino (LE) in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società "Implantologia Santa Rita S.r.l." di Cavallino, per effetto dell'intervenuta revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021;
- conseguentemente, di confermare il parere favorevole espresso con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Lecce con note prott. nn. 63616 del 03/06/2020 e 65822 del 09/06/2020 a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presentate, rispettivamente, dalla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede legale in Lecce alla via Campania n. 5 e dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
- di confermare ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 il parere negativo espresso con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Cavallino (LE);
  - al Sindaco del Comune di Lecce;
  - al Sindaco del Comune di Tricase (LE);
  - al Legale rappresentante della società "Implantologia Santa Rita S.r.l." con sede in Cavallino (LE) alla via Prov.le per Lecce km 5;
  - al Legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede in Lecce alla via Campania n. 5;
  - al Legale rappresentante della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
  - al Direttore Generale dell'ASL LE.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate, è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Antonio Mario Lerario)